



SENTENZA N° 644/19  
 R.G.N. 20648/19  
 CRON N. 644/19  
 REP.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**II GIUDICE di PACE di MARANO di NAPOLI**

nella persona del dott. Vincenzo Iannuzzi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 20648/19 Ruolo Gen. Affari Contenziosi

**CON OGGETTO**

opposizione all'esecuzione

**TRA**

SAVARESE IVAN, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 21 settembre 1971, C.F.: SVR VNI 71P21 F799J, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Camposcino n. 78 presso lo studio dell'avv. Edoardo Savarese, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione

**OPPONENTE**

**E**

COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA, C.F.: 80049220637, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 200 ed elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Is. G7 presso lo studio dell'avv. Luciano Del Giudice, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**OPPOSTO**

**NONCHE'**

società PUBLISERIZI s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla Piazza Capranica n. 95

**OPPOSTA/CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

**LE PARTI**

concludevano come da verbale di udienza del 3 luglio 2020

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società PUBLISERIZI s.r.l., regolarmente citata in persona del legale rappresentante *pro tempore* e non costituitasi in giudizio.

1.1. Occorre premettere che, conformemente al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., viene omesso lo svolgimento del processo.



Non sembra inutile tuttavia ricordare che a conoscenza dell'opponente e del COMUNE DI GIUGLIANO in CAMPANIA sono i fatti e le vicende rilevanti della causa, instaurata da SAVARESE IVAN con atto di citazione notificato i giorni 9 e 23 settembre 2019 e 11 novembre 2019, al fine di ottenere l'annullamento della pretesa creditoria risultante dall'avviso di riscossione - sollecito di pagamento n. 8005 2019 21579 emesso il 29 maggio 2019 e notificato all'opponente, in qualità di erede di Savarese Giuseppe, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 950,48# a titolo di canoni idrici per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 come da fatture n. 31062 del 19 aprile 2016, n. 69774 del 7 dicembre 2016, n. 34582 del 21 aprile 2017, n. 64910 del 27 settembre 2017, n. 26865 del 4 gennaio 2018, n. 62129 del 3 aprile 2018 e n. 97202 del 6 luglio 2018.

Sotto il profilo qualificatorio, alla stregua delle allegazioni svolte nell'atto introduttivo, non sussistono dubbi in ordine alla *causa petendi*, giacché, quale titolo della propria azione, viene dedotta dall'istante l'illegittimità della procedura di riscossione di un'entrata di diritto privato in assenza di titolo esecutivo, l'insussistenza del diritto in mancanza di un contratto scritto e l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, nonostante non siano indicati i consumi, non essendo mai stato notificato alcun atto contenente riferimento ai consumi, calcolati in via solo presuntiva.


Né residuano dubbi in ordine al *petitum*, in quanto l'oggetto dell'azione va individuato, in relazione ai motivi addotti, nell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione in ordine alla pretesa creditoria vantata dalla P.A. e risultante dall'ingiunzione di pagamento sopra indicata.

IL COMUNE di GIUGLIANO rivendica la propria estraneità al procedimento amministrativo di riscossione e chiede il rigetto della domanda, in quanto infondata essendo quanto meno dovute le spese del servizio di fognatura e tutte le somme relative ai consumi idrici.

1,2 Occorre premettere, ai fini dell'inquadramento e della conseguente ammissibilità della domanda, che nell'eccepire la prescrizione della pretesa creditoria opposta e nel dedurre la mancata debenza, l'opponente contesta l'attuale sussistenza del credito esattoriale, così intendendo proporre una vera e propria opposizione all'esecuzione. Infatti, i motivi posti a base della domanda si risolvono in una contestazione dell'obbligo, per lo meno attuale, di adempiere da parte del debitore e del correlativo diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Né alcun ostacolo può essere frapposto all'impugnazione del sollecito di pagamento in ragione della sua natura non impositiva, giacché la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui *l'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile.* (cfr. Sez. Un. 27 maggio 2009, n. 12244; Sez. Un. 17 aprile 2014, n. 8928).




 Nel merito, la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta con il conseguente annullamento dall'intimazione ad adempiere opposta.

2.1 Invero, l'opposizione investe l'intera pretesa, di cui si deduce l'illegittimità per la palese violazione del diritto di difesa per non essere fondata sui consumi, mai indicati.

A quest'ultimo riguardo, occorre osservare che effettivamente, a fronte della richiesta di una somma cumulativa e comprensiva delle intere annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, il sollecito di pagamento (e le stesse fatture prodotte dall'ente territoriale, che non risultano notificate all'opponente) appare privo di ogni indicazione relativa al calcolo della tariffa del servizio idrico, non essendo essa determinata né su base annuale, né su base trimestrale, né sulla base di alcun altro periodo di riferimento, così rendendo assolutamente carente di motivazione detta richiesta in assenza di ogni collegamento con il contratto di fornitura d'acqua cui dovrebbe inerire.

Ne discende con tutta evidenza l'illegittimità dell'esecuzione, dal momento che le carenze sopra rilevate non consentono all'opponente di contestare l'importo richiesto sia sotto il profilo dell'*an*, sia sotto il profilo del *quantum*, né di verificare che tale importo tragga origine e si riferisca effettivamente ad una determinata fornitura d'acqua.

Dei resto, con il proprio comportamento processuale le parti opposte, che hanno preferito omettere ogni difesa sul punto sono venute meno all'adempimento dell'onere probatorio su di esse gravante.

 In proposito, va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale *allorquando la p.a. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo (nella specie, un'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 r.d. n. 639 del 1910), e la relativa controversia riguardi l'esistenza di un credito della stessa p.a. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria - vede la p.a. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 9 luglio 1999, n. 7179).*

Peraltro, va del pari ricordato che nell'analogo giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale adottata ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 non vi è deroga alcuna alla regola che vede l'amministrazione convenuta, attore in senso sostanziale, gravata dall'onere di allegare i presupposti della sua domanda, non rivenendo all'onere alcuna presunzione di legittimità né dallo strumento processuale azionato, né dalla natura pubblica dell'interesse posto a base della pretesa azionata "ex" r.d. n. 639 citato (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2000, n. 6064).



Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta con il conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa nonostante l'evidente carenza di potere impositivo.

3. In base al principio della soccombenza, le parti opposte vanno condannate in solido al pagamento, in favore di quella opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi (decurtati in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, mediante riduzione al 50% della voce comprensiva anche della trattazione) dei parametri indicati nella tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dei criteri nello stesso Decreto stabiliti, ed in particolare di quelli precisati all'art. 4: caratteristiche e pregio dell'attività prestata; importanza, natura, difficoltà (tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza) e valore dell'affare, compreso fra € 0,01# ed € 1.100,00#; condizioni soggettive della cliente; risultati conseguiti; numero e complessità delle questioni trattate.

### P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Casoria, in persona del dott. Vincenzo Iannuzzi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda, dichiara non dovuta la somma di € 950,48# di cui all'avviso di riscossione - sollecito di pagamento n. 8005 2019 21579 emesso il 29 maggio 2019 a titolo di canoni idrici per gli anni 2015, 2016 e 2017 come da fatture n. 31062 del 19 aprile 2016, n. 69774 del 7 dicembre 2016, n. 34582 del 21 aprile 2017, n. 64910 del 27 settembre 2017, n. 26865 del 4 gennaio 2018, n. 62129 del 3 aprile 2018 e n. 97202 del 6 luglio 2018;
- b) per l'effetto, annulla lo stesso atto;
- c) condanna le parti opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento, in favore di quella opponente e con attribuzione all'avv. Edoardo Savarese, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, che liquida nella misura di € 43,00# per spese ed € 297,50# per compenso, oltre spese generali nella misura del 15,00%, I.V.A. (laddove documentata e non detraibile) e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Marano di Napoli il 3 luglio 2020

Il Giudice di Pace

(Dott. Vincenzo Iannuzzi)



*Vincenzo Iannuzzi*

**REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente atto al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di cancelleria, quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale n. 0441/20 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di AW. EDOARDO SAUARESE (ATMUB)  
Marno di Napoli li 04 / 12 / 2020.



IL CANCELLIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed text "IL CANCELLIERE".